



ALLEGATO B alla Dgr n. 456 del 04 aprile 2014 pag. 1/21

MISURA: 211 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1 - Descrizione generale

La misura è intesa a sostenere i redditi agricoli delle imprese che operano nelle zone montane attraverso la corresponsione di una Indennità Compensativa per ettaro di superficie foraggera utilizzata per l'allevamento e di seminativo destinato all'alimentazione del bestiame in correlazione a un carico minimo di bestiame posseduto dall'azienda stessa su dette superfici.

L'aiuto è finalizzato a mantenere nelle zone montane una comunità agricola vitale ed imprese agricole che utilizzino metodi di coltivazione compatibili con la salvaguardia ambientale e dello spazio naturale.

I beneficiari sono quindi soggetti a rispettare, per il periodo di impegno, su tutta la superficie aziendale gli obblighi di condizionalità stabiliti a livello regionale in applicazione del regolamento (CE) 73/2009 e del relativo decreto ministeriale che disciplina il regime di condizionalità.

La misura ha carattere annuale.

Ai beneficiari è comunque richiesto l'impegno a svolgere attività agricola in zona montana nell'anno di presentazione della domanda di aiuto.

1.2 - Obiettivi

Obiettivo generale è quello di favorire il mantenimento del presidio da parte dell'attività agricola nelle zone montane e nel contempo di preservare l'ambiente promuovendo pratiche agricole estensive ed ecocompatibili.

Gli obiettivi specifici sono:

- A. Contribuire alla tutela dell'ambiente alla conservazione dello spazio naturale alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili;
- B. Mantenere e promuovere metodi di produzione agricola rispettosi dell'ambiente;
- C. Favorire la permanenza della popolazione rurale;
- D. Garantire un utilizzo continuato delle superfici agricole.

1.3 - Ambito territoriale

La misura trova applicazione nelle zone montane come individuate all'allegato 6 del PSR per il Veneto 2007-2013, reperibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it.

Potranno altresì essere oggetto di contributo quelle superfici aziendali localizzate in aree di montagna di comuni contermini alla regione Veneto ubicati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Friuli-Venezia Giulia, come riportato nell'allegato tecnico 1, purchè la sede aziendale ricada in una U.T.E. risultante dal fascicolo aziendale, localizzata nella zona montana della regione Veneto.

Al fine di escludere l'eventualità di doppi pagamenti sulle stesse superfici sono state stipulate apposite convenzioni con le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Friuli-Venezia Giulia che disciplinano i controlli amministrativi nei territori extraregionali.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile e dell'art. 1, comma 2 del Dlvo 228/01, società agricole di cui al Dlvo 99/2004 e s.m.i..

2.2 – Criteri di ammissibilità .

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il soggetto beneficiario alla data di presentazione della domanda deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti e mantenerli per tutta la durata del periodo di impegno:

1. conduttore di un'impresa agricola la cui superficie aziendale totale sia localizzata, per almeno il 51%, in zona montana;
2. conduttore di un'impresa agricola la cui superficie agricola utilizzata non sia inferiore a 2 ettari in zona montana e di cui almeno 1 ettaro sia destinato a coltura foraggera e/o seminativo destinato all'alimentazione del bestiame ricompresa nell'allegato tecnico 3;

3. condurre le superfici per le quali viene richiesta l'indennità.
4. dichiarare i capi impegnati in funzione della superficie richiesta a contributo.
5. rispettare il carico minimo di bestiame per ettaro di superficie ammessa a contributo previsto al successivo punto 2.3 "Impegni".

2.3 Impegni

Il beneficiario è obbligato ad osservare, per tutta la durata del periodo di impegno, le seguenti prescrizioni:

1. proseguire l'attività agricola in zona montana nell'anno di presentazione della domanda di aiuto
2. rispettare, su tutta la superficie aziendale, gli obblighi di condizionalità stabiliti a livello regionale in applicazione del regolamento (UE) 1306/2013 e delle relative disposizioni nazionali.
3. allevare bestiame bovino, ovi-caprino, equino per la cui alimentazione utilizzi, per un periodo minimo di 3 mesi all'anno, le superfici per cui viene richiesta l'indennità.
4. rispettare il carico minimo di bestiame di 0,5 UBA per ettaro di superficie ammessa a contributo; Il rispetto del carico di bestiame deve essere mantenuto per tutta la durata del periodo di impegno
5. utilizzare, per un periodo minimo di 3 mesi all'anno, le superfici per cui viene richiesta l'indennità. In particolare, per le superfici a premio destinate a pascolo e/o prato dovranno essere effettuate almeno le seguenti operazioni:

- pascolo: pascolamento nel periodo oggetto d'impegno;
- prato: esecuzione di almeno uno sfalcio nel periodo oggetto d'impegno;

Tale periodo, compreso tra maggio e settembre, deve essere coerente con le esigenze pascolative e/o foraggiere dell'allevamento e dovrà essere indicato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda. La medesima superficie può essere richiesta a premio una volta sola nella stessa campagna di riferimento

2.4 Violazioni

Qualora in sede di controllo venisse riscontrato il mancato rispetto dei sopra citati requisiti e impegni si applicherà quanto prescritto dalla DGR n. 1659/2008 e s.m.i. recante disposizioni in materia di violazioni, nonché dai Decreti emanati dal Direttore della Sezione Piani e Programmi del Settore Primario; in caso venissero riscontrate delle inadempienze relative a particelle di terreno condotte pro-quota da più titolari, gli eventuali provvedimenti sanzionatori saranno estesi a tutti i beneficiari interessati.

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

3.1 - Importo messo a bando

Tenuto conto della valenza territoriale e sociale della misura, verranno ammesse a finanziamento tutte le istanze considerate ammissibili.

Sulla base delle domande istruite favorevolmente nel precedente bando, l'importo viene indicativamente fissato in 14.000.000,00 di euro.

Al fine di consentire la pianificazione delle risorse finanziarie afferenti alla misura in questione, AVEPA, trasmette tempestivamente all'Autorità di Gestione l'importo del fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le richieste pervenute e ritenute ammissibili.

3.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il livello di aiuto è determinato in funzione del grado di svantaggio territoriale ed è ridotto del 20% per le superfici a premio eccedenti 50 ha e del 70% per quelle eccedenti i 75 ha, come evidenziato nella seguente tabella :

Localizzazione superficie oggetto d'impegno	Da 0 a 50 ha (€/ha)	Oltre 50 ha e fino a 75 ha (€/ha)	Oltre i 75 ha (€/ha)
Comuni montani a ridotta capacità foraggera	275	220	82,5
Altri comuni montani	225	180	67,5

Il livello medio di tutte le indennità non potrà comunque essere superiore a 250 €/ha. Qualora ciò si verificasse il premio erogato sarà ridotto in modo proporzionale al fine di far rientrare il valore del massimale unitario delle indennità nei limiti previsti dall'allegato al regolamento CE n. 1698/2005.

Nel caso di aziende aventi superfici ricadenti in entrambe le tipologie di comuni, l'indennità va calcolata prioritariamente sulle superfici foraggere ubicate in comuni montani a ridotta capacità foraggera di cui all'allegato H alla dgr n. 199/2008 reperibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it.

Ai soggetti beneficiari conduttori di terreni ubicati in zone montane di comuni contermini alla regione Veneto ubicati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Friuli Venezia-Giulia di cui all'allegato tecnico 1 viene corrisposto un importo del premio ad ettaro pari a quello previsto per le superfici ricadenti nei comuni a ridotta capacità foraggera.

3.3 – Limiti di intervento e di spesa

La superficie minima ammissibile è di un ettaro.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'attività di gestione amministrativa delle domande, di controllo amministrativo e in loco, nonché di erogazione dell'indennità viene svolta da AVEPA.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste da AVEPA, con allegata copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;

La mancata presentazione del documento d'identità unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La domanda, presentata su apposito modulo predisposto da AVEPA, dovrà comprendere tutte le informazioni e dichiarazioni nonché tutta la documentazione richiesti a pena di inammissibilità.

In particolare il richiedente dovrà indicare:

1. la superficie aziendale totale dell'azienda, nonché la superficie aziendale totale ubicata in zona montana;
2. la superficie agricola utilizzata in montagna e quella per cui si intende chiedere il premio;
3. il numero di U.B.A. impegnate in funzione della superficie richiesta a contributo, con l'indicazione dell'eventuale bestiame in allevamento, ma non in proprietà;
4. l'impegno di rispettare su tutta la superficie aziendale gli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale per tutto il periodo di impegno;
5. il periodo minimo di tre mesi in cui il beneficiario utilizza le superfici per le quali viene richiesto il premio;
6. l'impegno a proseguire l'attività agricola in zona montana nell'anno di presentazione della domanda di aiuto.

Il beneficiario può avvalersi della facoltà di revoca della domanda di aiuto, nei casi previsti dall'articolo 25 del reg. CE 1122/2009, entro e non oltre il 1 settembre 2014.

AVEPA approva la graduatoria di finanziabilità entro il termine del giorno 30 settembre 2014

5. ALLEGATI TECNICI

Allegato 1: Elenco comuni montani delle province autonome di Trento e Bolzano e regione Friuli Venezia Giulia contermini con la regione Veneto.

Allegato 2: Indice di conversione bestiame

Allegato 3: Elenco colture ammissibili

ALLEGATO TECNICO 1: ELENCO COMUNI MONTANI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA CONTERMINI CON LA REGIONE VENETO.

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	
1	NAGO-TORBOLE
2	BRENTONICO
3	AVIO
4	ALA
5	VALLARSA
6	TRAMBILENO
7	TERRAGNOLO
8	FOLGARIA
9	LAVARONE
10	LEVICO TERME
11	BORGO VALSUGANA
12	CASTELNUOVO
13	VILLA AGNEDO
14	OSPEDALETTO
15	GRIGNO
16	CASTELLO TESINO
17	CANAL SAN BOVO
18	IMER
19	MEZZANO
20	TRANSACQUA
21	SAGRON MIS
22	TONADICO
23	SIROR
24	MOENA
25	SORAGA
26	POZZA DI FASSA
27	CANAZEI
28	CORVARA IN BADIA
29	BADIA
30	MAREBBE
31	BRAIES
32	DOBBIACO
33	SESTO
34	CINTE TESINO
35	LUSERNA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	
1	CIMOLAIS
2	ERTO E CASSO

3	CLAUT
4	BARCIS
5	AVIANO
6	BUDOIA
7	POLCENIGO
8	CANEVA (*)
9	FORNI AVOLTRI
10	PRATO CARNICO
11	SAURIS
12	FORNI DI SOPRA

(* Il comune di Caneva è ricompreso limitatamente alla parte del territorio ricadente in zona montana)

ALLEGATO TECNICO 2: INDICE DI CONVERSIONE BESTIAME

Per il calcolo del carico di bestiame per ettaro si considerano i seguenti indici di conversione di cui al Regolamento CE 1974/2006 allegato V.

Tori, vacche e altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
Bovini di età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

ALLEGATO TECNICO 3: ELENCO COLTURE AMMISSIBILI

PIANTE FORAGGERE

Tutte le coltivazioni foraggere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).

Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi. Sono escluse le piante sarchiate da foraggio.

Prati e pascoli non permanenti

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie venga seminata o coltivata di nuovo.

Altri foraggi verdi

Altre coltivazioni foraggere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

- **Mais verde (mais da silo)**
 - Mais coltivato per l'insilamento.
 - Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). » compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.

- **Piante leguminose**
 - Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

PRATI PERMANENTI E PASCOLI

Prati e pascoli: superfici, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta di fieno o insilato.

Sono compresi i

- pascoli arborati (bosco ceduo, bosco ad alto fusto, cespugliato)
- pascolo con roccia affiorante

SEMINATIVI AD USO ZOOTECNICO

Cereali per la produzione di granella:

granoturco (mais)

avena

grano (frumento) tenero

orzo

segala

triticale

farro

COLONNA SPECIFICA SOLO PER LA MISURA 214/C	COD UTILIZZO	DESCR UTILIZZO	COD CULTURA	DESCR CULTURA	COD VARIETA'	DESCR VARIETA'
cereali autunno vernini	04	CEREALI	007	AVENA	000	AVENA
cereali autunno vernini	04	CEREALI	010	GRANO (FRUMENTO) TENERO	000	GRANO (FRUMENTO) TENERO
colture sarchiate	04	CEREALI	012	GRANTURCO (MAIS)	000	GRANTURCO (MAIS)
prati e foraggere pluriennali	04	CEREALI	012	GRANTURCO (MAIS)	016	SILOMAIS E MAIS CEROSO
cereali autunno vernini	04	CEREALI	014	ORZO	000	ORZO
cereali autunno vernini	04	CEREALI	017	SEGALA	000	SEGALA
cereali autunno vernini	04	CEREALI	020	TRITICALE	000	TRITICALE
cereali autunno vernini	04	CEREALI	021	FARRO	000	FARRO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	001	ERBAIO DI GRAMINACEE
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	006	AVENA
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	007	FRUMENTO SEGALATO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	008	GRANO (FRUMENTO) DURO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	009	GRANO (FRUMENTO) TENERO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	010	GRANO SARACENO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	011	GRANTURCO (MAIS)
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	012	LOLIUM MULTIFLORUM
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	013	MIGLIO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	014	ORZO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	015	PANICO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	016	SCAGLIOLA
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	017	SEGALA
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	018	SORGO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	019	SPELTA
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	020	TRITICALE
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	001	ERBAIO DI LEGUMINOSE
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	006	CICERCHIA
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	007	FAVE E FAVETTE
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	009	FIENO GRECO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	010	GINESTRINO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	011	LUPINO
prati e foraggere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	012	PISELLO

prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	013	SERRADELLA
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	014	SOIA
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	015	SULLA
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	016	TRIFOGLIO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	017	VECCE
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	018	VIGNA CINESE
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	005	ERBAIO MISTO	001	ERBAIO MISTO
pascolo	06	FORAGGIO	008	PASCOLO	001	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTOFUSTO E CESPUGLIATO) TARA 20%
pascolo	06	FORAGGIO	008	PASCOLO	002	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%
pascolo	06	FORAGGIO	008	PASCOLO	003	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARA
pascolo	06	FORAGGIO	008	PASCOLO	004	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) TARA 20% (ROCCIA AFFIORANTE)
pascolo	06	FORAGGIO	008	PASCOLO	005	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) TARA 50% (ROCCIA AFFIORANTE)
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	009	PIANTE DA FORAGGIO	003	FORAGGERE
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	011	PRATO	000	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO NON PERMANENTE)
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	012	PRATO PASCOLO	000	PRATO PASCOLO NON PERMANENTE - AVVICENDATO
pascolo	06	FORAGGIO	013	PRATO PASCOLO	000	PRATO PASCOLO PERMANENTE - NON AVVICENDATO
pascolo	06	FORAGGIO	014	PRATO	000	PRATO PERMANENTE
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	015	ERBA MEDICA	000	ERBA MEDICA
orticole	08	LEGUMINOSE	003	VECCE	000	VECCE

MISURA/SOTTOMISURA: 214/A Pagamenti agroambientali – Sottomisura corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

AZIONE: Intervento aziendale volto esclusivamente alla cura e miglioramento delle formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti esistenti

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1 - Descrizione generale

Con il presente bando di apertura termini relativo all'anno 2014, la misura 214/A intende promuovere il mantenimento gestionale delle sole formazioni arboreo/arbustive di nuovo impianto realizzate con le risorse finanziarie messe a bando con l'azione 5 della misura 216 del PSR del Veneto 2007-2013.

Risulta infatti evidente il ruolo che svolgono tali formazioni nel mantenimento della biodiversità naturalistica all'interno delle superfici tradizionalmente adibite ad agricoltura intensiva. Inoltre va ricordata la funzione di notevole interesse data dalla fitodepurazione dei composti azotati e fosfatici potenzialmente contaminanti nei confronti della risorsa idrica da parte delle fasce tampone poste tra la rete scolante e gli appezzamenti coltivati.

Va infine ricordato che la valorizzazione di tali componenti all'interno degli ambiti di pianura risponde primariamente alle indicazioni della Decisione del Consiglio 93/626/CEE, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro) e alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 – attinente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

1.2 - Obiettivi

- a. miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale attraverso il potenziamento delle connessioni ecologiche e l'aumento della presenza di siti riproduttivi e di aree di rifugio per la fauna selvatica;
- b. riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque superficiali e profonde;
- c. miglioramento della capacità di fissazione della CO₂ atmosferica e del suo immagazzinamento nel suolo.

1.3 - Ambito territoriale

Comuni di pianura e collina della Regione del Veneto (def. ISTAT).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 – Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1307/2013: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali così come prorogate nel 2014 dal Reg. (CE) 1305/2013.

Per quanto attiene le ditte che dispongono di superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 - Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Le fasce tampone, siepi e boschetti elegibili ai pagamenti definiti dal presente bando devono derivare esclusivamente da formazioni di nuovo impianto già realizzate con la misura 216, azione 5, del PSR 2007-2013.

Le **fasce tampone**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono costituite da impianti arborei e/o arbustivi monofilari, caratterizzati inoltre, per ciascun filare, dalla presenza di una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto. Tali formazioni lineari devono risultare interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale (corsi d'acqua, fossi o scoline).

Le **siepi**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono rappresentate da strutture lineari arboree e/o arbustive, comprensive di una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto, collegate o inserite nel contesto delle superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo.

Le fasce tampone e le siepi sopra descritte possono essere costituite da un filare di specie arboreo/arbustive, che presentino comunque la caratteristica di densità colma, così come definito al punto "3.1.1 Impegni", e qualificate come descritto nelle PRESCRIZIONI TECNICHE, riportate nel medesimo paragrafo.

Non vengono ammesse a pagamento, ai sensi della presente Misura, le fasce tampone esclusivamente erbacee.

Ai sensi della presente sottomisura, si considerano **boschetti**, superfici di dimensioni comprese tra un minimo di 500 mq ed un massimo di 2.000 mq, intesi come superficie accorpata ad impegno, non contigui ad altri appezzamenti a bosco, coperti da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, in cui il grado di copertura del soprassuolo a maturità sia colmo e la presenza delle specie arboree superi il 30 % del numero totale di individui. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m.

NON SONO AMMESSI :

- i. Impegni di conservazione di impianti arborei già esistenti contigui a superfici investite a colture destinate a produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m;
- ii. Impegni di conservazione di fasce tampone, siepi e boschetti localizzate in Aziende faunistico-venatorie, la cui manutenzione è resa obbligatoria dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012);
- iii. Impegni su superfici che, alla data di presentazione della domanda, risultano già oggetto di aiuto per il medesimo intervento, in altre programmazioni pubbliche contemporaneamente vigenti.

3. IMPEGNI

3.1 –Impegni previsti

3.1.1 Impegni relativi alle fasce tampone e siepi

- A maturità la siepe e/o fascia tampone messa a dimora con la misura 216 azione 5 dovrà avere "densità colma" secondo lo schema di seguito riportato:
 - Le chiome delle piante ad alto fusto dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla

- fila tra i fusti delle medesime dovrà risultare non superiore a 8 metri e non inferiore a 4 metri ;
- Le chiome delle piante a ceppaia dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra le ceppaie dovrà risultare non superiore a 4 metri e non inferiore a 2 metri ;
 - Le chiome degli arbusti dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra i soggetti dovrà risultare non superiore a 2 metri e non inferiore a 0,5 metri ;
- Nel caso di necessario infoltimento devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
 - Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
 - i. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;
 - ii. Decespugliamento di specie arbustive invadenti;
 - iii. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade mediante impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti, secondo le seguenti modalità:
 - 1. utilizzo delle tipologie di specie arboree ed arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione alla deliberazione n. 199/2008, disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
 - 2. utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;
 - 3. adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda laddove non incompatibile con le disposizioni dello Standard 5.2 di condizionalità;
 - 4. utilizzo di materiale pacciamante;
 - iv. Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/6 di ogni anno). Tenuto conto della competizione che si sviluppa fra fascia erbacea e piantine arboree di neo-impianto, relativamente agli interventi derivanti esclusivamente da impegni di cui alla misura 216-azione 5, la trinciatura o sfalcio della fascia erbacea inerbita dovrà essere effettuata solo una volta all'anno a partire dal 6° anno successivo all'impianto.

PRESCRIZIONI TECNICHE: FORMAZIONI MONOFILARI DI FASCE TAMPONE O SIEPI

Le formazioni monofilari di fasce tampone e siepi, ai fini del riconoscimento del contributo della presente misura, sono costituite da :

- i. Una fascia arborea/arbustiva considerata per convenzione di larghezza pari a m 1;
 - ii. Una fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita, di larghezza complessiva pari a m 5. Sono in ogni caso escluse dal computo dei 5 m indicati le superfici comunque non coltivabili (ad es. strade interpoderali);
- La lunghezza delle formazioni lineari monofilari corrisponde alla lunghezza della formazione arborea/arbustiva;
 - La superficie oggetto d'impegno delle formazioni lineari monofilari viene calcolata attraverso il prodotto della lunghezza delle formazioni medesime per una larghezza pari a m 6 (1 mq/m di larghezza della fascia arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della larghezza fascia inerbita).

- Al fine di garantire l'efficacia naturalistica e di filtro ambientale delle formazioni lineari di fascia tampone e siepe, la superficie oggetto di impegno dovrà risultare contigua agli appezzamenti coltivati.

3.1.2 Impegni relativi ai boschetti

- A maturità la densità dovrà risultare colma: le chiome dello strato arboreo dovranno essere reciprocamente a contatto ovvero, qualora tale condizione non sussista, le distanze tra il piede non potranno superare metri 4 per i soggetti a ceppaia e arbusti, metri 8 per i soggetti ad alto fusto. Qualora i suddetti criteri non siano rispettati, la densità dovrà essere adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento;
- I soggetti arborei ed arbustivi presenti nel boschetto devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento permanente corrispondente almeno alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Nel caso di necessario infoltimento devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it.
- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
 - i. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;
 - ii. Decespugliamento di specie arbustive invadenti, intese come specie non presenti nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
 - iii. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade tramite impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti, secondo le seguenti modalità:
 1. utilizzo delle tipologie di specie arboree ed arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
 2. utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;
 3. adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;
 4. utilizzo di materiale pacciamante;
 - iv. Trinciatura o sfalcio della superficie inerbita solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/6 di ogni anno). Tenuto conto della competizione che si sviluppa fra fascia erbacea e piantine arboree di neo-impianto, relativamente agli interventi derivanti esclusivamente da impegni di cui alla misura 216-azione 5, la trinciatura o sfalcio della fascia erbacea inerbita dovrà essere effettuata solo una volta all'anno a partire dal 6° anno successivo all'impianto..

3.2 - Limiti e condizioni

- La superficie oggetto d'impegno minima interessata all'aiuto è pari a:
 - i. 0,125 ha , nel caso di conservazione di fasce tampone;
 - ii. 0,125 ha , nel caso di conservazione di siepi;
 - iii. 0,1 ha , nel caso di conservazione di boschetti, con superficie di ogni singolo corpo non inferiore a 0,05 ha e non superiore a 0,2 ha;

- La superficie oggetto d'impegno massima è pari al:
 - i. 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di fasce tampone;
 - ii. 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di siepi;
 - iii. 10% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di boschetti;
 - iv. 20% della SAT, nel caso della combinazione di impegni di conservazione, nell'ambito della medesima domanda, di fasce tampone e/o siepi e/o boschetti. In tale fattispecie, comunque, la superficie oggetto di intervento per quanto riguarda la conservazione di boschetti non potrà superare il 10% della SAT;
- Nel caso in cui la SAT aziendale della ditta richiedente diminuisca successivamente alla data di effettuazione della domanda di aiuto, così come nel caso avvenga un trasferimento di superficie in conservazione di siepi/boschetti/fasce tampone ad altra ditta, dovrà proporzionalmente essere diminuita, mediante l'effettuazione di una nuova domanda di aiuto, la superficie oggetto di impegno e quindi, nel caso di formazioni lineari, la lunghezza complessiva delle formazioni eleggibili ad aiuto, fatti salvi i vincoli di mantenimento delle formazioni derivanti dalla misura 216 azione 5 del PSR del Veneto (obbligo di mantenimento per un periodo pari a 7 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto di cui alla misura 216 azione 5).
- La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale;
- La potatura deve essere regolamentata in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari ed i boschetti, al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno.
- A maturità degli impianti, i criteri di gestione (tagli) devono assicurare le seguenti condizioni, fatti salvi i tagli necessari per motivi di pubblica incolumità, sanitari o patologici:
 - i. Copertura arborea stabile;
 - ii. Agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboreo/arbustive presenti;
 - iii. Buona distribuzione della luminosità;

DIVIETI

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni) sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive;
- Le specie presenti nelle fasce tampone, siepi e boschetti interessati dall'impegno dovranno appartenere all'elenco in allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it. L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali superfici oggetto d'impegno.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari definiti dall'allegato 8 al DM n. 10346 del 13 maggio 2011 e s.m.i.

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/condizionalita>.

Nello specifico, relativamente alle possibili sovrapposizioni tra fasce tampone oggetto di impegno nell'ambito della presente sottomisura e le fasce tampone erbacee lineari soggette a vincolo derivante dallo standard 5.2 di Condizionalità così come previsto dal provvedimento regionale di recepimento della normativa in materia di condizionalità per l'anno 2014, viene riportata nel paragrafo inerente la pianificazione finanziaria (punto 4) la tabella di rimodulazione del pagamento agroambientale.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020. Per il presente anno 2014, gli impegni risultano conformi a quanto individuato dal Reg. (CE) 1310/2013 che stabilisce le disposizioni transitorie sul sostegno allo Sviluppo Rurale per quanto concerne l'applicazione nell'anno 2014.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo annuale del presente bando è pari 700.000,00 euro.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'entità dell'aiuto di seguito indicato è riferito alla superficie oggetto d'impegno individuata nelle percentuali massime di SAT indicate al punto 3.2 "Limiti e condizioni":

a) Conservazione di siepi, fasce tampone messe a dimora con la misura 216 – azione 5 del PSR 2007-2013: aiuto pari a 1,71€/m, per un massimo di 569 €/ha.

Gli aiuti finalizzati al mantenimento delle formazioni lineari, di cui al punto a) vengono rapportati alla sommatoria di metri lineari che risultano eleggibili all'aiuto medesimo, secondo le prescrizioni tecniche per le formazioni descritte al punto 3.1.1 *Impegni*.

b) Qualora le formazioni già realizzate con la misura 216 azione 5 del PSR risultino sovrapporsi in tutto o in parte alle superfici vincolate dal rispetto degli impegni previsti dal nuovo Standard 5.2 di Condizionalità, si indicano di seguito gli aiuti riconosciuti nei diversi casi di sovrapposizione che possono verificarsi, a seconda dell'ubicazione della formazione lineare medesima:

PAGAMENTO AGROAMBIENTALE in relazione ai metri di SOVRAPPOSIZIONE CON AREA SOGGETTA A STANDARD 5.2 DI CONDIZIONALITA'					
METRI DI SOVRAPPOSIZIONE	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m
PAGAMENTO PER METRO LINEARE	1,52 €/ml	1,43 €/ml	1,34 €/ml	1,25 €/ml	1,16 €/ml

Ad ogni buon conto, si precisa che lo Standard 5.2 di Condizionalità riguarda, fra l'altro, la costituzione di una fascia inerbita di rispetto (da 3 a 5 metri) lungo i corpi idrici monitorati dettagliati nelle disposizioni regionali applicative della Condizionalità disponibili sul sito Piave <http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia>.

Il soprassuolo (alberi e arbusti) non costituisce vincolo ai sensi dello Standard su richiamato.

c) Conservazione boschetti:

- Derivanti da precedenti programmazioni pubbliche [PSR 2007-2013 – sottomisura 216 azione 5,): premio pari a 0,16 €/mq.

5. CRITERI DI SELEZIONE

Sono ammissibili a finanziamento della presente sottomisura tutti gli interventi aziendali già realizzati e già sottoposti a collaudo da parte dell'Organismo Pagatore regionale, nell'ambito della misura 216-azione 5 del Bando di apertura termini - DGR 199/08, DGR 877/09, DGR 745/10, DGR 376/2011, DGR 2470/2011 e 2492/2012 - al fine di garantire la necessaria continuità gestionale/manutentiva alle nuove formazioni arboreo-arbustive.

5.1 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	crescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità (tutte le azioni)

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole (tutte le azioni)

Misura 221 - Primo imboscamento di terreni agricoli

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Documentazione aziendale, redatta da un tecnico qualificato ai sensi delle disposizioni generali del bando, costituita da:
 - a) nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati, entro il 30 maggio 2014, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.
 - b) schede progettuali redatte secondo il modello predisposto da AVEPA, che indicheranno dettagliatamente la disposizione e l'estensione degli elementi naturali presenti e le relative modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno. AVEPA potrà richiedere, nel caso le schede tecniche risultino non sufficientemente esaustive delle caratteristiche degli interventi, la presentazione di una relazione tecnica.

I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e con DGR n. 1659/2008 e s.m.i. così come modificata ed integrata dal Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario n. 10 del 23/03/2012.

MISURA/SOTTOMISURA : 214/D PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - TUTELA HABITAT SEMINATURALI E BIODIVERSITA'

AZIONE 1 "Mantenimento di biotopi e zone umide"

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1 - Descrizione generale

Con il presente bando di apertura termini relativo all'anno 2014 la sottomisura 214/D intende promuovere il mantenimento gestionale delle sole aree umide realizzate con le risorse finanziarie messe a disposizione con l'azione 3 della misura 216 del PSR del Veneto 2007-2013.

Le azioni descritte sono fundamentalmente finalizzate all'aumento della complessità ecosistemica degli ambienti agricoli attraverso l'attivazione di interventi volti a ristabilire le condizioni per una naturalità diffusa.

Infatti, la conservazione e l'incremento del numero di soggetti all'interno delle popolazioni animali e vegetali autoctone rientra nell'ottica della multifunzionalità attribuita all'attività agricola dalla nuova PAC.

Notevole interesse, poi, riveste la conservazione attiva del territorio in relazione all'incremento dei flussi migratori dell'avifauna, rispetto a cui incide sia la presenza di aree umide, sia le particolari modalità di gestione degli ambienti agricoli.

1.2 - Obiettivi

L'obiettivo operativo dell'azione 1, di cui alla presente sottomisura, è il seguente:

1. Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica.

1.3 - Ambito territoriale

Azione 1

- a. Comuni designati Vulnerabili ai nitrati di origine agricola compresi nelle aree di ricarica degli acquiferi e delle risorgive (Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006);
- b. Aree umide censite e classificate come biotopi (ambienti vitali ed omogenei, delimitati rispetto alle superfici circostanti, nei quali sussistono comunità vegetali ed animali autoctone) da Comuni, Province e ARPAV;
- c. Golene (con esclusivo riferimento cartografico agli ambiti individuati in Allegato alla Misura 214-g)
- d. Superfici ove sono stati realizzati interventi finanziati attraverso la misura 216 az. 3

Viene consentita l'attivazione della presente Azione anche all'interno delle zone SIC e ZPS.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 – Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1307/2013: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali

per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali, così come prorogate nel 2014 dal Reg. (CE) 1305/2013.

Per quanto attiene le ditte che dispongono di superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Azione 1- Mantenimento di biotopi e zone umide

Risultano ammissibili all'azione 1 della presente sottomisura 214-d esclusivamente le domande di aiuto derivanti dall'introduzione di zone umide nell'ambito dell'azione 3 (Realizzazione di zone di fitodepurazione, di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide) inserita nella Misura 216-“Investimenti non produttivi”.

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

3.IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di impegni previsti.

Azione 1- Mantenimento di biotopi e zone umide realizzate mediante l'azione 3 della Misura 216-“Investimenti non produttivi”

L'agricoltore deve assicurare :

1. Il mantenimento di un adeguato livello idrico (salvo a causa di siccità perdurante), ossia impedire il prosciugamento dell'area, dall'inizio di novembre al 30 giugno di ogni anno al fine di garantire un'azione efficace all'alimentazione e alla riproduzione della fauna selvatica. Il mantenimento del livello idrico può essere ottenuto anche attraverso l'interruzione del drenaggio delle acque;
2. Il mantenimento di profondità diversificate nelle zone umide, idonee al permanere dei tipi di vegetazione esistenti e della fauna associata;
3. La cura e manutenzione delle eventuali arginature naturali che delimitano l'area umida;
4. La regolamentazione della frequentazione e dell'accesso pedonale con divieto di accesso nei periodi di riproduzione delle specie;
5. L'effettuazione, nei prati umidi, di almeno uno sfalcio annuale, con asportazione dell'erba sfalciata.

È fatto divieto di

6. Derivazione dell'acqua necessaria al mantenimento dell'area umida tramite emungimento da falda;
7. Sbiancamento;
8. Immissione nella superficie oggetto d'intervento di specie vegetali alloctone, al fine di salvaguardare le specie vegetali spontanee presenti;
9. Abbattimento di uccelli ittiofagi, ancorché causanti danni all'itticoltura.

3.2 - Limiti e condizioni

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);
- Non possono essere ammessi al godimento di benefici i progetti che si sviluppano all'interno di superfici coltivate afferenti ad aziende faunistico venatorie, laddove impegni simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi del Piano faunistico-venatorio regionale vigente in Regione Veneto.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari definiti dall'allegato 8 al DM n. 10346 del 13 maggio 2011 e s.m.i.

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili nel sito web <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/condizionalita>.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020. Per il presente anno 2014, gli impegni risultano conformi a quanto individuato dal Reg. 1310/2013 che stabilisce le disposizioni transitorie sul sostegno allo Sviluppo Rurale per quanto concerne l'applicazione nell'anno 2014.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**4.1 - Importo messo a bando**

L'importo annuale del presente bando è pari a 20.000,00 euro.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Azione 1 "Mantenimento di biotopi e zone umide" : 338 €/ha/anno

4.3 CRITERI DI SELEZIONE***Priorità e punteggi***

<i>ELEMENTO DI PRIORITA'</i>	<i>INDICATORE</i>	<i>PUNTI</i>
<i>Interventi realizzati nell'ambito territoriale delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 oasi naturali e le 6 riserve regionali),</i>	<i>La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50% della Superficie Oggetto di Intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta regionali¹.</i>	8

¹ **ELENCO AREE PROTETTE**

Riserve Naturali Statali

- Monte Pavione
- Monti del Sole
- Piani Eterni - Errera - Val Falcina
- Piazza del Diavolo - Monte Farverghera
- Schiara occidentale
- Somadida
- Val Tovanella
- Valle Imperina
- Valle Scura
- Vette Feltrine
- Vincheto di Cellarda
- Bus della Genziana
- Campo di Mezzo - Pian Parrocchia

Riserve Naturali Regionali

- Riserva naturale integrale Piaie Longhe - Millifret
- Riserva naturale orientata Pian di Landro Baldassare
- Riserva naturale Bocche di Po
- Riserva naturale integrale Bosco Nordio
- Riserva naturale integrale Gardesana Orientale
- Riserva naturale integrale Lastoni Selva Pezzi

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno ricadenti nelle aree prioritarie risultassero uguali, verrà considerato il punteggio superiore.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

Condizioni ed elementi di preferenza

In presenza di condizioni di parità di punteggio complessivo sarà attribuita la seguente preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
<i>Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:</i>	<i>SAT aziendale</i>	<i>Crescente</i>

5. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole (tutte le azioni)

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011 e smi, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Qualora già non presentata ad Avepa, documentazione aziendale, redatta da un tecnico qualificato ai sensi delle disposizioni generali del bando, costituita da:
 - i. Nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati contestualmente alla presentazione della domanda, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.
 - ii. schede redatte sulla base del modello predisposto da Avepa, che indicheranno dettagliatamente la disposizione e l'estensione degli elementi naturali presenti e le relative modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno.

I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011.

Le specifiche norme regionali di attuazione sono approvate con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario n. 10 del 23/03/2012.